

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2024

Approfondimento su: Terzo settore ancora in attesa per il regime fiscale.

Giov.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Ven.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Ven.01 (marzo)

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Giov.29

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Terzo settore ancora in attesa per il regime fiscale

Nemmeno il 2023 è stato l'anno giusto per l'arrivo dell'autorizzazione della Commissione Europea funzionale all'applicazione del titolo X della riforma del Terzo settore.

I D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) prevede una serie di norme fiscali legate all'assunzione della qualifica di ETS. Alcune di queste norme, in particolare gli artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, c. 2, 85, c. 7, nonché l'art. 102, c. 1, lett. e), f) e g), sono già applicabili, ai sensi dell'art. 104, c. 1 del Codice:

- alle Onlus di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997, iscritte alle anagrafi Onlus;
- alle Odv e Aps,;
- agli Ets già iscritti al Runts.

Tutte le altre norme fiscali, non specificamente menzionate, non sono ancora entrate in vigore, poiché la loro entrata in vigore è prevista a partire dal termine di cui all'art. 104, c. 2 del Codice, che subordina l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del Ministero del Lavoro. Tale mancata autorizzazione fa slittare ancora di un anno la piena operatività della riforma.

Le conseguenze sono molteplici, partendo dalle Odv e Aps. A tali qualifiche associative, infatti, si vede ancora negata la possibilità di applicare i regimi fiscali tipici (rispettivamente, artt. 84 e 85) previsti per la loro natura. Inoltre, per le attività commerciali svolte da Odv e Aps, non è ancora possibile applicare il regime forfettario previsto all'art.86, particolarmente vantaggioso, che, oltre a offrire una tassazione forfettaria delle imposte dirette dovute da Odv e Aps con ricavi commerciali entro i 130.000 euro, contiene l'esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, a eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Un possibile rimedio, per la tassazione forfettaria delle attività commerciali di ODV e APS, è ancora il ricorso al regime di cui alla L. 398/1991, che, si ricorda, non è stato affatto abrogato dalla riforma del Terzo settore. A venire abrogato è infatti l'art. 9-bis D.L. 30.12.1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.02.1992, n. 66, il quale connetteva la possibilità di applicazione del regime di cui alla L. 398/1991, originariamente previsto per le sole Asd, anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle pro-loco. Si badi bene, però, che anche tale abrogazione ha decorrenza a partire dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea. Perciò, tutti gli enti associativi che ne hanno i requisiti potranno, per il 2024, optare ancora per il regime di cui alla L. 398/1991, o continuare ad applicarlo se ne stanno già usufruendo.